

ORIGINALE

COPIA



Deliberazione N. 9

Data 19/01/1996

Prot. n° 621

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **millenovecentonovantasei**, il giorno **diciannove** del mese di **gennaio**, alle ore **20:30** nella Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** - seduta **Pubblica** - di **1^a** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti		Assenti	
1. BIZZOTTO LUCIA	*		
2. BOARIA ROBERTO	*		
3. BOGONI PAOLO	*		
4. DAL POZZO ROBERTO	*		
5. FRANCESCHETTO GIOVANNI	*		
6. GARBIN SERGIO	*		
7. GASPARI PARIDE	*		
8. MAGRIN FLAVIO	*		
9. MAROBIN ELDA	*		
10. MEGGIOLARO GIUSEPPE	*		
11. NARDON LUIGINO	*		
12. PEDRINA ALESSANDRO	*		
13. TONELLO ANGELO	*		
14. TONINELLO CINZIA	*		
15. VERLATO ANGELO	*		
16. ZAMBONI ERNESTO	*		
17. ZAMBONI GREGORIO	*		

Presenti 17 Assenti 00

Assiste alla seduta il Sig. **SARDONE LUIGI** Segretario del Comune.

Il Sig. **TONELLO ANGELO** nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: **Franceschetto Giovanni, Garbin Sergio, Pedrina Alessandro.**

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente

O G G E T T O

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - MODIFICA ART. 10.

OGGETTO:
REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - MODIFICA ART. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune ha approvato il Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 in data 14.12.1990, come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 6 del 22.02.1991, esecutiva a norma di legge (Coreco n. 3577 di prot. dell'1.03.91);

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione assicurare alle persone bisognose l'assistenza domiciliare, per far fronte alle esigenze che si sono manifestate anche presso la nostra Comunità;

RAVVISATA la necessità di apportare all'art. 10 del richiamato Regolamento comunale le opportune modifiche e integrazioni, al fine di attivare il servizio di assistenza domiciliare in modo efficace e puntuale;

VISTA la proposta di modifica al Regolamento in parola e ritenuta idonea allo scopo;

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi da n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. L'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, approvato con deliberazione n. 117 del 14.12.1990 e n. 6 del 22.02.1991, richiamato in premessa, è sostituito dal seguente:

ART. 10 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1) OBIETTIVI

- a) Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, evitando nel contempo l'istituzionalizzazione;*
- b) supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio;*
- c) prevenzione e recupero di situazioni di emarginazione e/o a rischio.*

2) DESTINATARI

Sono potenziali utenti del servizio domiciliare le persone sole, membri di nuclei, i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia vi siano persone in grado di non collaborare.

Sono inoltre destinatari dell'intervento, persone in condizione di disagio sociale e/o rischio. L'intervento è attuabile solo per persone che non possono provvedere direttamente al bisogno.

3) COMPITI E PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare e di segretariato sociale, comprende interventi di aiuto domestico e cura della persona, trasporti, igiene personale, servizio di lavanderia centralizzata, servizio pasti a domicilio.

Il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporti di aiuto domestico e di sostegno educativo;
- governo della casa, pulizia, lavaggio, stiratura e riordino della biancheria personale;
- pasti a domicilio;
- spese e commissione;
- consegna e ritiro della biancheria presso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc.;
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

Il servizio assistenziale domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e coordina con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (soggiorni climatici, assistenza infermieristica erogata dall'U.L.S.S. N. 6, volontariato organizzato e non, ecc..)

4) CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Requisiti per l'ammissione:

- a) *stato di malattia che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;*
- b) *carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte dei familiari;*
- c) *condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno.*

I sopra richiamati requisiti a) e b) devono coesistere.

Per l'erogazione del servizio si osserva, in linea di massima, la seguente scala di priorità, che tiene conto dell'obiettivo primario di prevenire la istituzionalizzazione e delle effettive possibilità di risposta del servizio:

- 1) *totalmente non autosufficiente, con parenti conviventi in grado di collaborare;*
- 2) *non autosufficiente grave, con parenti conviventi in grado di collaborare;*
- 3) *non autosufficiente medio, con parenti non conviventi ma disponibili;*
- 4) *non autosufficiente lieve, senza parenti conviventi o disponibili;*
- 5) *non autosufficiente lieve, con parenti non conviventi ma disponibili;*
- 6) *non autosufficiente medio, con parenti conviventi;*
- 7) *non autosufficiente lieve, con parenti conviventi.*

La scala suindicata è uno strumento di lavoro e come tale va considerata, non facente su di essa, al contrario, una rigida classificazione che invece di favorire la messa in atto di risposte più adeguate ai bisogni reali dell'anziano, le limiti e burocratizzi.

Esiste una soglia superiore ed inferiore di accesso al servizio, in relazione al grado di autonomia della persona, alla presenza di familiari in grado di collaborare ed alle caratteristiche del servizio di assistenza domiciliare stesso.

Allo stesso modo chi si trova in condizioni di grave non autosufficienza e non può contare su alcun sostegno familiare od esterno, non potrà essere adeguatamente assistito dal servizio domiciliare, ma necessita di ricovero in strutture protette, che garantiscono assistenza continua.

La valutazione del concetto di autosufficienza è individuata dai risultati della scheda psico-socio-sanitaria.

Qualora l'assistito avesse bisogno di ricovero in istituto, sarà dovere e compito primario dei figli e familiari affini, provvedere per le pratiche di ricovero dandone comunicazione al

servizio sociale per conoscenza.

5) IL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VIENE COSÌ CALCOLATO:

<i>fasce di reddito lordo mensile pro-capite</i>	<i>percentuale a carico dell'utente con più di 10 ore al mese</i>	<i>percentuale a carico dell'utente con meno di 10 ore al mese</i>
<i>fino a L. 700.000</i>	<i>gratuito</i>	<i>gratuito</i>
<i>da L. 700.001 a L. 1.100.000</i>	<i>20%</i>	<i>30%</i>
<i>da L. 1.100.001 a L. 1.500.000</i>	<i>40%</i>	<i>50%</i>
<i>da L. 1.500.001 a L. 2.000.000</i>	<i>60%</i>	<i>70%</i>
<i>oltre a L. 2.000.000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

La fornitura dei pasti a domicilio alle persone anziane e non, in condizioni di estremo disagio economico ovvero non autosufficienti sarà valutata dall'Assessore competente unitamente al servizio sociale, mentre il costo che resterà a carico dell'utente, salvo casi particolarissimi, sarà determinato dalla Giunta Comunale.

6)

Ai fini del recupero della quota posta a carico dell'utente del servizio di assistenza, sarà valutato, come elemento determinante per gli obblighi derivanti, la composizione dell'intero nucleo familiare (es. marito e moglie o fratelli o figli).

7)

L'Amministrazione Comunale potrà derogare dalle disposizioni relative al pagamento in presenza di casi particolari per i quali la situazione di emarginazione e di difficoltà di autogestione o l'esistenza di problematiche socio-assistenziali complesse, rendono necessario l'intervento gratuito o a costo agevolato. Tali casi dovranno essere adeguatamente documentati dai Servizi socio-sanitari per consentire all'Amministrazione comunale di deliberare l'esonero totale o parziale.

8) PROCEDURE AMMINISTRATIVA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE E PASTO CALDO

- Richiesta di segnalazione da parte di medici di famiglia, di cittadini, di enti, di associazioni di volontariato e del servizio sociale stesso;

- la domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali e dovrà essere corredata da un dettagliato certificato medico, dalla documentazione attestante il reddito, dallo stato di famiglia, eventuali documenti attestanti proprietà immobiliare, ciò al fine di consentire una più attenta valutazione del caso;

- visita domiciliare del personale incaricato al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione e compilazione della scheda psico-socio-sanitaria da cui rilevare le condizioni del richiedente;

L'Assessore istruisce e sottopone la pratica all'esame della Giunta Municipale, a cui compete la decisione;

Al richiedente spetta comunque o risposta scritta, sia essa positiva o negativa, o comunicazione della data di inizio del servizio.

9) CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- *richiesta scritta dell'utente;*
- *decesso;*
- *ricovero definitivo presso istituto;*
- *perdita dei requisiti di ammissione al servizio.*

Il servizio di assistenza domiciliare viene sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente, tranne che per ricovero ospedaliero, semprechè non espressamente richiesto dall'interessato.

Lo stesso può essere ridotto, nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per motivi di servizio, spostamenti nei programmi delle assistenti domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti, con comunicazione scritta settimanale alla Amministrazione delle eventuali variazioni.

Nel caso in cui il rapporto tra utenti e assistente domiciliare sia particolarmente difficile e negativo, potrà essere proposta la sostituzione del personale.

2. Di riservarsi con successivo atto deliberativo di approvare lo schema di convenzione per l'erogazione dell'assistenza domiciliare ai bisognosi.

Ai sensi degli articoli 53 e 55, comma 5°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142,


Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'ufficio di ragioneria:

- *esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;*
- *attesta la copertura finanziaria dell'intera spesa di L. / / /*

Barbarano Vicentino li, 19.01.1996

negativo

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.


Danteli Luigi

Si esprime parere favorevole, sotto il profilo della legittimità, in ordine alla presente proposta di deliberazione.

Barbarano Vicentino li, 19.01.1996

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~
~~Sardone Dr. Luigi~~



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
TONELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SARDONE LUIGI

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi e per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Barbarano Vicentino, 20 FEB. 1996

IL SEGRETARIO
SARDONE LUIGI

Certificato di Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva

il 20 FEB. 1996

- A) - perchè dichiarata immediatamente eseguibile.
 - per decorrenza del termine di pubblicazione.

B) Trasmessa al CO.RE.CO. Sezione di Vicenza e ricevuta al n. 874 di prot. in data 30 GEN. 1996:

- per decorrenza dei termini.

- per presa d'atto.

Ordinanza di sospensione n. _____ del _____

Controdeduzioni del Comune n. _____ del _____

Ricevute dal Co.Re.Co. al n. _____ del _____

- per decorrenza dei termini.

Si certifica che la presente deliberazione non è divenuta esecutiva:

- perchè decaduta.

- per annullamento con Ordinanza del Co.Re.Co. n. _____ del _____

Barbarano Vicentino, 23 FEB. 1996

IL SEGRETARIO

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
che si rilascia ad uso amministrativo
Barbarano Vicentino, li 23.02.1996

IL FUNZIONARIO incaricato dal Sindaco
Danielli Luigi

